

# COMUNE DI UMBRIATICO

## STATUTO

Approvato con votazione favorevole dei due terzi dei Consiglieri Assegnati (delibera del Consiglio Comunale N. 16 del 23 marzo 2005.)

### TITOLO I Principi fondamentali

#### Art. 1 Autonomia comunitaria

1. La Comunità di Umbriatico, riconosciuta e promossa dalla Repubblica in forza dell'articolo 5 della Costituzione, realizza la sua autonomia nella identità storica e civile e nella vocazione al proprio sviluppo, mediante forme di cittadinanza attiva e le responsabilità di governo degli organi elettivi comunali.
2. Il Comune di Umbriatico esprime le preferenze politiche e sociali della Comunità, curandone gli interessi generali e garantendone l'autonomia attraverso il presente statuto e i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Il Comune di Umbriatico, esercitando i doveri di solidarietà e ispirandosi alla sua vocazione universalista, nel rapporto di associazione e di leale collaborazione con altri Comuni e livelli di governo e di equiordinazione con la Provincia, la Regione Calabria e lo Stato, partecipa all'unità e indivisibilità della Repubblica, nonché all'eventuale allargamento della Unione Europea, da realizzarsi tenendo conto dell'unità culturale ed economica dell'Europa. Promuove e realizza, inoltre, intese cooperative e gemellaggi con Comunità di altri Paesi. Attua la Carta Europea delle Autonomie Locali.
4. Il Comune di Umbriatico, con il concorso dei cittadini e di altri Comuni calabresi, avanza proposte di provvedimenti e di referendum abrogativi, consultivi e confermativi in ordine a misure programmatiche e a norme statutarie e legislative regionali.
5. Partecipa, altresì, in via diretta o mediante gli organismi di presenza e rappresentanza delle Autonomie Locali alla concertazione e alla consultazione nazionale, regionale e provinciale.
6. Il Comune di Umbriatico si riconosce parte integrante dell'Europa Unita; tutela le proprie radici cristiane come valore basato sulla tolleranza e sulla concordia; favorisce il raggiungimento di obiettivi di progresso, di sviluppo socio-culturale ed economico sostenibile della intera Comunità senza discriminanti. Persegue con la dovuta partecipazione popolare le necessarie forme di sviluppo territoriale, sorrette dalle nobile tradizione culturali, storiche, umanitarie e di ospitalità. Realizza la gestione nella piena autonomia nel rispetto dell'art. 5 della Costituzione così come modificata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 31/10/2001. Il Comune in attuazione dell'art. 114, 2° comma, dell'art. 117, 6° comma e dell'art. 118 (in considerazione del nuovo sistema di rapporti istituzionali) ha potestà normativa statutarie e regolamentare. In sintonia con i fenomeni di regionalizzazione e federalismo il Comune stabilisce i principi di organizzazione e di funzionamento dell'Ente, nonché le forme di controllo anche sostitutive sulla base dell'art. 2 della legge "La Loggia" 5 giugno 2003 n. 131.

## **Articolo 2 Statuto**

1. Il presente statuto concreta il patto sociale con cui la Comunità di Umbriatico si dà le regole fondanti della sua convivenza civile, della partecipazione popolare e della democrazia comunitaria, nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dalla Costituzione.
2. Le scelte di contenuto e di metodo, le finalità, l'ambito di regolazione e i criteri della interpretazione e applicazione dello statuto e delle altre fonti normative si ispirano ai principi del primato del cittadino e della legalità costituzionale, di autonomia comunitaria, di sussidiarietà sociale e istituzionale.
3. Lo statuto di autonomia preordina il funzionamento del Comune, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni, la rappresentanza democratica, le responsabilità degli organi amministrativi alla tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, perseguendo risultati di massima semplificazione, comunicazione, trasparenza, efficacia, economicità, buon funzionamento della cosa pubblica locale.
4. Le modifiche successive dello statuto saranno principalmente volte ad armonizzare le norme all'evoluzione e all'innovazione civile, produttiva e tecnologica, nella salvaguardia e promozione dei caratteri originari e dei valori della Comunità locale, nel rispetto della dignità dell'uomo e delle leggi sovracomunali che ne consigliano l'adeguamento normativo.

## **Articolo 3 Finalità socia/i ed economiche**

1. Il Comune sostiene la crescita della Comunità mediante la costruzione della coesione sociale ed economica, e la ricerca di una visione e progettazione unificante, strategica e condivisa dello sviluppo.
2. A tal fine, il Comune si propone segnatamente le seguenti finalità sociali ed economiche:
  - a) sostenere le politiche attive per il lavoro attraverso la diffusione della cultura imprenditoriale, della informatizzazione, delle lingue straniere, (inglese, francese, spagnolo ecc) del latino anche mediante borse di studio finalizzati per i più meritevoli dei cittadini e dell'uso consapevole di internet;
  - b) concorrere alla rimozione degli ostacoli che limitano anche di fatto il pieno sviluppo della persona e delle formazioni sociali e favorire la partecipazione dei cittadini senza distinzioni di sesso, alla vita, alla organizzazione politica, socio economica locale Nazionale Europea e intercontinentale. A tal fine promuovere l'innovazione, l'integrazione europea ed il pensiero positivo;
  - c) tutela l'identità ed i valori della Comunità, con particolare riguardo ai valori della famiglia, alle forme di associazione e di volontariato, per una compiuta formazione dei cittadini, garantendo una effettiva partecipazione degli stessi alla vita della comunità e dell'Ente locale;
  - d) incentivare la cittadinanza attiva e le pari opportunità nelle istituzioni comunali, favorendo la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale e negli organi collegiali, nonché negli uffici di dirigenza comunale;
  - e) promuovere la sussidiarietà, come principio di crescita civile, economica e culturale, integrando la propria attività con quella delle altre istituzioni pubbliche regionali, nazionali e comunitaria, con le imprese private e le organizzazioni del volontariato;
  - f) tutelare la salute dei cittadini, promuovendo l'alimentazione biologica, i prodotti tipici, il commercio equo e solidale, l'utilizzo di energia alternativa, ed iniziative educative ed informatiche;
  - g) proteggere e tutelare il territorio comunale, quale bene della Comunità, anche attraverso la salvaguardia ambientale e la protezione civile;
  - h) promuovere lo sviluppo sostenibile, con iniziative per la protezione della natura e per la prevenzione dall'inquinamento di fiumi, boschi, atmosfera; garantire integrità e corretta

utilizzazione e valorizzazione del territorio comunale; l) valorizzare le risorse della Comunità locale, perseguendo lo sviluppo economico sociale ed offrendo, a tal fine, ai giovani idonee opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative e di realizzazione umana.

i) assumere concrete forme di solidarietà sociale e di prevenzione dell'emarginazione, in particolare combattendo la diffusione della droga, nonché sostenendo il recupero del disagio giovanile e l'integrazione sociale dei portatori di handicap, favorendo l'abbattimento delle barriere architettoniche;

j) incentivare la cultura, le tradizioni e la storia locale, lo sport, l'associazionismo e la cooperazione, la partecipazione nei settori dei servizi sociali e della tutela dell'ambiente;

k) realizzare la formazione dei docenti, preordinata anche all'istruzione e all'integrazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, degli alunni e situazioni di handicap;

l) promuovere l'istruzione e la formazione universitaria e post- universitaria, anche attraverso l'insegnamento a distanza;

m) contrastare con ogni mezzo lecito la presenza della criminalità in ogni sua forma;

n) promuovere la lettura di quotidiani, periodici e libri per consentire un'informazione adeguata e quindi una partecipazione democratica consapevole a tutti i cittadini", favorendo, peraltro l'aggiornamento ed il potenziamento librario ed informatico della Biblioteca Comunale denominata "BRISTACIA".

o) promuovere la cultura del merito, come elemento propulsore di innovazione e rinnovamento nei percorsi di sviluppo sociale e professionale;

p) Tutelare i diritti del consumatore.

#### **Articolo 4 Autonomia normativa**

1. L'autonomia normativa del Comune si esprime primariamente nella potestà statutaria, riconosciuta e garantita dall'articolo 114, comma 2, della Costituzione; essa delinea anche l'ambito di esercizio delle potestà regolamentari comunali, riconosciute e garantite dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione e S.M.I. e legge 131/2003 art. 4 secondo comma e altri.

2. La potestà statutaria, si esprime stabilendo, ai sensi del precedente articolo 2, le norme fondamentali di rappresentanza della Comunità e di organizzazione e funzionamento democratico e partecipativo del Comune e dei suoi organi, secondo i principi fissati dalla Costituzione; si svolge in armonia con i principi generali della legge statale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), ne disciplina il sistema elettorale e gli organi di governo e ne determinano le funzioni fondamentali.

3. La potestà regolamentare, si esprime attuando e specificando i principi statuari dell'ordinamento comunale, disciplinando le materie riconosciute, attribuite e conferite al Comune (l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni), stabilendo, in particolare, norme di funzionamento degli istituti di partecipazione popolare, degli organi, degli uffici, dei servizi pubblici e sociali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, garantiti dalla legislazione statale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti comunali sono adottati dal Consiglio Comunale, salvo il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi che viene adottato dalla Giunta Comunale.

5. Nella disciplina delle procedure e delle garanzie connesse con il diritto dei cittadini, delle imprese e delle formazioni sociali in ordine alle prestazioni di spettanza del Comune di Umbriatico, le norme regolamentari comunali, che assicurino condizioni più favorevoli ai destinatari in termini di celerità, certezza, minori onerosità, trasparenza, partecipazione, economicità, semplificazione, sostituiscono la preesistente normativa legislativa statale o regionale in materia, garantendo in ogni caso la tutela degli interessi pubblici e sociali, ambientali ed economici che ne sono coinvolti.

6. Per le finalità del precedente comma 5, i regolamenti comunali possono prevedere che le

autorizzazioni, i pareri e nulla osta in materie e aree amministrative, contabili e tecniche, che la legge dispone vengano rilasciati da autorità diverse dal Comune, sono sostituiti, nell'ambito delle rispettive competenze, da deliberazioni degli organi elettivi o da determinazioni degli organi dirigenti e burocratici del Comune stesso. In questi casi, le connesse responsabilità sono assunte direttamente dagli organi comunali competenti.

## **Art. 5 Territorio**

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Comune Capoluogo e dalla "frazione Perticaro", storicamente riconosciuta dalla comunità, presso la quale è istituita apposita delegazione da identificare come "MUNICIPIO N. 2" e la cui gestione, anche collegata informaticamente al Comune Capoluogo di Umbriatico, sarà affidata per le sole funzioni di Stato Civile ed anagrafe ad un consigliere delegato dal Sindaco.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 72,90, confinante con i Comuni di Cirò, Crucoli, Scala Coeli, Pallagorio, Verzino, Carfizzi e Campana .
3. La sede comunale è ubicata nel "Palazzo Giuranna", Piazza Olmo N. 1 – già Piazza Garibaldi. La stessa potrà essere diversamente denominata e preferibilmente "PIAZZA GIOVANNI PAOLO 2° " PAPA, con adozione di apposita deliberazione da parte della Giunta, da comunicare al Consiglio Comunale.
4. Le adunanze e gli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede del comune capoluogo. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, da indicarsi nell'apposito regolamento, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede previo deliberazione di Giunta.

## **Art. 6 Albo Pretorio**

1. Nel Palazzo Civico è individuato un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed awisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Sindaco indica, altresì, modi e forme per la divulgazione degli atti sia nel centro che nella frazione.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

## **Art. 7 Stemma e gonfalone**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di UMBRIATICO e con lo stemma civico miniato d'argento a tre monti di verde sostenenti un'aquila al naturale (Regeo Decreto del 10/01/1909) (ad ali spiegati) .

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

## **Art. 8**

### **Partecipazione popolare e comunicazione**

1. Il Comune garantisce l'effettività dei diritti di partecipazione popolare dei cittadini residenti, di quelli stabilmente presenti sul territorio, e di quanti ne hanno facoltà sulla base delle norme in vigore, singoli o riuniti in famiglie, in associazioni, in comunità, ecc., ai fini della rappresentanza degli interessi sociali, produttivi, culturali, sportivi, dell'ambientalismo, dell'animalismo e del tempo libero, mediante istituti, metodi e livelli di coinvolgimento che si specificano ne :

- la concertazione mirata al raggiungimento di patti per lo sviluppo, il lavoro , la pianificazione strategica;
- la consultazione;
- interrogazioni e interpellanze;
- istanze e petizioni;
- referendum abrogativi, consultivi, confermativi;
- accesso agli atti;
- azioni di tutela degli interessi comunali;
- azioni di risarcimento dei danni ambientali;
- difensore civico;
- sussidiarietà sociale;
- rilevazioni di opinioni, anche attraverso sistemi telematici;
- concorso partecipativo ai procedimenti;
- forme di contraddittorio e di negoziazione dei conflitti.

2. I regolamenti, che disciplinano i diritti e gli istituti di partecipazione di cui al comma precedente, prevedono modalità e garanzie specifiche che consentono l'effettività della partecipazione, i tempi e le responsabilità di risposta del Comune, il decentramento dei servizi.

3. Forme e requisiti analoghi sono previsti per la partecipazione alle attività e alle funzioni che il Comune di Umbriatico esercita nelle forme associate intercomunali o attraverso la Comunità Montana e altri Enti Territoriali.

4. L'Amministrazione Comunale promuove forme di informazione, comunicazione e partecipazione, assicurando mezzi, locali e strumenti adeguati, anche favorendo incontri periodici.

5. La Frazione Perticaro dovrà essere servita e percorsa dagli stessi mezzi pubblici messi a disposizione della Regione Calabria, per il Comune Capoluogo, favorendo, se necessario, servizi alternativi in coincidenza con i mezzi pubblici su Perticaro e Torre Passo.

## **Art. 9**

### **Autonomia Amministrativa - Funzioni**

1. L'autonomia amministrativa del Comune di Umbriatico, che si svolge secondo finalità e limiti indicati nei precedenti articoli, persegue, anche gradualmente, esiti di innovazione qualitativa e tecnologica, di efficienza, di abbattimento dei costi pubblici e di quelli sociali, di imprenditorialità pubblica, mirati a realizzare le condizioni più favorevoli per i destinatari di cui al comma 5 del precedente articolo 5.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si conforma a modelli qualitativi, amministrativi, operativi e gestionali, che sono finalizzati agli esiti ed alle condizioni di cui al precedente

comma 1.

3. Tutte le funzioni amministrative che riguardano la Comunità ed il suo territorio, sulla base del principio di sussidiarietà, sono riconosciute e attribuite al Comune di Umbriatico, che le esercita direttamente ovvero attraverso forme associate intercomunali (e mediante la Comunità Montana), sulla base dei principi di adeguatezza e di differenziazione, salvo quelle che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alla Provincia, alla Regione Calabria e allo Stato.
4. Il Comune è titolare delle proprie funzioni amministrative, esercitate direttamente o in forma associata, a partire da quelle fondamentali, determinate dalla legge statale di cui alla lettera p) del comma 2 della costituzione e da quelle ulteriori conferite dalla Provincia, dalla Regione Calabria e dallo Stato, nonché di quelle assunte autonomamente dal Comune per la cura degli interessi della Comunità.
5. Il Comune assicura l'esercizio delle funzioni amministrative attraverso accertata e preventiva copertura delle risorse necessarie, proprie o trasferite, di natura finanziaria, economica, strumentale, organizzativa e professionale.
6. Il rimborso spese per l'uso del mezzo proprio anche all'interno del territorio della Regione Calabria, a causa della maggiore spesa derivante dal mutuo contratto per il risanamento del dissesto finanziario, dovrà essere pari ad un quinto del costo della benzina a Km e dovrà essere applicato a tutti coloro che, a qualsiasi titolo prestano la propria opera in favore del Comune di Umbriatico e per la quale sia consentito l'uso del mezzo proprio. Con decorrenza, comunque a far data dal primo ottobre duemilacinque.
7. E' facoltà del Consiglio ratificare la costituzione di S.p.A. nella gestione del territorio e anche per lo sfruttamento del materiale legnoso, con una partecipazione diretta dell'Ente Comune pari al 30% e con, minimo, un membro effettivo nei Consigli di Amministrazione.
8. Il Consiglio Comunale può affidare la gestione alla Curia Vescovile di Crotona – Santa Severina di immobili, in particolare del Complesso Agro turistico Climatico Mazzagullo S. Venere, mediante apposita convenzione per la durata di anni nove eventualmente rinnovabili.

#### **Art.10 Difensore civico**

1. E' istituito il Difensore Civico Comunale, cui sono attribuite le funzioni e le prerogative previste dalla Legge e definite dall'apposito Regolamento.
2. Il Difensore Civico viene nominato con il voto favorevole a scrutinio segreto dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.
3. Nel Bilancio Comunale viene previsto un apposito capitolo per far fronte alle spese relative al funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico.
4. Il Difensore Civico tutela i diritti dei cittadini ed interviene presso l'Amministrazione Comunale per segnalare e rimuovere disfunzioni e proporre soluzioni.
5. Il Difensore Civico presenta una relazione annuale al Consiglio Comunale, e deve partecipare alla seduta in cui essa viene trattata.
6. Il Difensore Civico viene nominato entro tre mesi dall'approvazione del regolamento, che ne disciplina anche la durata e l'ipotesi di revoca.
7. Il Difensore Civico viene scelto possibilmente con comprovate esperienze giuridiche e

amministrative.

## **TITOLO II Organi elettivi del Comune**

### **Art.11 Il Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune anche mediante approvazione di direttive generali e programmi per progetti.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge.
3. La prima seduta del Consiglio è convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e tenuta entro dieci giorni dalla convocazione. Essa è convocata dal Sindaco, che la presiede, per l'approvazione delle linee programmatiche dell'azione politico-amministrativa, e per la comunicazione dei componenti della Giunta nonché per gli altri adempimenti di legge. Il Consiglio, in occasione della discussione dei bilanci preventivo e consuntivo, ridefinisce, adegua e verifica l'attuazione delle linee programmatiche del sindaco e degli assessori.
4. La mancata partecipazione a n. 5 sedute consecutive non giustificate comporta la decadenza dalla carica di consigliere comunale. La materia è disciplinata nel dettaglio all'interno del Regolamento del Consiglio Comunale. Tale decadenza dovrà essere preannunciata al Consigliere al verificarsi della quarta assenza ingiustificata.

### **Art. 12 Il Funzionamento del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio deve porre in essere tutte le attività necessarie per l'effettivo diritto all'informazione della comunità. In particolare, il Sindaco, assicura l'informazione preventiva in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio Comunale può essere convocato anche in via telematica.
3. I membri del consiglio hanno diritto all'accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione comunale. Su atti e questioni che possono ledere la riservatezza delle persone, i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio, in caso contrario sono perseguibili a norme di legge.
4. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le modalità di presentazione, discussione, risposta vengono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Le minoranze esercitano le funzioni di controllo e di partecipazione previste dalle Leggi. Il Consiglio Comunale può nominare, in via generale o per specifici problemi, Commissioni di controllo e di garanzia. Il Sindaco assume iniziative per garantire pienamente la partecipazione

della minoranza alla vita dell'ente, anche prevedendo l'invio dei testi , su supporto cartaceo o in via telematica, delle deliberazioni della Giunta ai capigruppo consiliari.

6. I Consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio, a norma di legge e di regolamento.
7. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da più Consiglieri, minimo tre.
8. Lo svolgimento delle sedute è disciplinato dall'apposito regolamento.

### **Art. 13 La Giunta**

1. La Giunta comunale è composta, oltre che dal Sindaco, da un numero minimo di 2 (due) e massimo di 4 (quattro) ) assessori, , nominati dal sindaco nell'ambito del Consiglio, di cui uno (per particolari motivi tecnici) può essere nominato esterno.
2. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle Leggi e dai regolamenti statali, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
3. Alla Giunta compete l'emanazione di tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla Legge o dallo Statuto al Sindaco, al Segretario e ai Responsabili dei servizi e degli uffici o agli Assessori in caso di regime di gestione diretta dell'Ente, salvo diversa consensuale determinazione di una gestione unitaria negli impegni dei componenti della G.M.. In particolare, compete alla Giunta l'adozione del provvedimento di costituzione in giudizio e l'individuazione della figura abilitata a rappresentare l'Ente.
4. La Giunta attua gli indirizzi generali così come deliberati dal Consiglio comunale.
5. La Giunta invia annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività.
6. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
7. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni conferite dal Sindaco ai singoli Assessori e l'eventuale assunzione della gestione diretta da parte della Stessa.
8. La Giunta, prescindendo da qualsiasi formalità, viene convocata dal Sindaco, che ne dispone l'ordine del giorno.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ma alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, consiglieri comunali, il revisore dei conti, tecnici e funzionari invitati dal Sindaco Presidente.
10. Le deliberazioni della Giunta vengono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario.



**Art.14**  
**Il Sindaco**

1. Il Sindaco rappresenta l'ente locale, convoca e presiede la Giunta e ne predispone l'ordine del giorno. Il Sindaco convoca altresì il Consiglio Comunale, ne predispone l'ordine del giorno e lo presiede.
2. Al Sindaco compete di promuovere il coordinamento dell'azione dei vari soggetti pubblici operanti sul territorio e di sovrintendere al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco emana direttive ed esercita la vigilanza, anche di competenza statale, ed esercita i poteri attribuitigli dal DLgs 267/2000 e legge n.3/2001, e s.m.m..
4. Il Sindaco ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore, che assume la qualifica di Vice Sindaco, al quale competono i poteri di supplenza in caso di impedimento o assenza del Sindaco.
5. Il Sindaco può conferire deleghe, incarichi, agli Assessori ed ai Consiglieri per materie e problemi specifici.
6. Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
7. Il Sindaco è il rappresentante legale dell'Ente e lo rappresenta anche in giudizio direttamente o attraverso il Segretario Comunale o Direttore Generale, i responsabili degli uffici e gli assessori (all'uopo delegati).

**Art. 15**  
**Poteri di ordinanza del Sindaco**

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
2. In particolare, in qualità di rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; in qualità di ufficiale di governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

**TITOLO III**  
**Organi burocratici del Comune**

**Art. 16**  
**Il Segretario Comunale**

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco e delle delibere del Consiglio e della Giunta, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area e ne coordina l'attività, garantendo la legittimità e l'imparzialità dell'azione

amministrativa del Comune, salvo quando previsto dall'art. 29 della legge 441/2001 nel caso di assunzione diretta della gestione da parte della Giunta Comunale. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale.

2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
3. Il Segretario può rogare i contratti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale.
4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
5. Il Segretario esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco, o attribuitagli dai Regolamenti.

### **Art 17**

#### **Il Vicesegretario**

1. E' istituita la figura del Vicesegretario che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. In caso di assenza del Segretario Titolare, nelle adunanze consiliare le funzioni di Segretario verbalizzante possono essere affidate dal Sindaco ad un consigliere.

### **Art 18**

#### **Organizzazione degli uffici del personale**

1. L'organizzazione amministrativa è informata ai principi di funzionalità ed economicità della gestione, professionalità e responsabilità. Il Comune esercita la propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dall'esercizio delle funzioni, dai compiti attribuiti e dalla contrattazione collettiva di lavoro.
2. La dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sono disciplinati da apposito Regolamento, in conformità alle norme del presente Statuto e del C.N.L. EE.LL. in vigore.

### **Art 19**

#### **Responsabili dei servizi**

1. I poteri di indirizzo e di controllo politico-organizzativo degli uffici comunali spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili di area comunali salvo l'assunzione diretta della gestione da parte dei componenti della G.M. (art. 29 legge 441/2001)
2. Ai Responsabili di area spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti. Essi hanno la responsabilità dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo da parte dei competenti organi, e ad essi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge tra le funzioni di

indirizzo e controllo politico-amministrativo, o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.

3. I Responsabili di area esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo il parere in ordine alla regolarità tecnica e, qualora sia necessario, di regolarità contabile. Essi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

## **Art. 20** **Responsabilità**

1. I responsabili di area sono direttamente responsabili, in via esclusiva ed in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione nonché della trasparenza dell'azione amministrativa, così come i dipendenti comunali per le mansioni e i compiti loro affidati.

2. I Responsabili di area relazionano alla Giunta circa i risultati conseguiti. La loro attività è verificata annualmente dal nucleo di valutazione.

3. I risultati negativi eventualmente rilevati dal nucleo di valutazione nell'organizzazione del lavoro e dell'attività d'ufficio sono contestati al responsabile di area con atto scritto del Sindaco.

## **Art. 21** **Il personale**

1. Il personale comunale è inquadrato in categorie e profili professionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.
2. Il Regolamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, che vengono conferiti dal Sindaco.

## **Art. 22** **Responsabilità disciplinare**

1. Secondo le norme disciplinari previste per gli impiegati civili dello Stato, anche per i dipendenti comunali vengono individuate e previste nel Regolamento degli uffici e dei servizi, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione.
2. L'organo che provvede ad irrogare le sanzioni disciplinari è composto a norma delle vigenti disposizioni. Il Sindaco è tenuto ad assumere tutte le iniziative volte a consentire la piena operatività dell'organo stesso.
3. Le divise per il vigile in servizio urbano e per la guardia in servizio campestre sono fornite dall'Amministrazione. In caso di negligenza o impedimento finanziario i dipendenti sono obbligati a provvedersi direttamente richiedente il relativo rimborso all'Ente. E' causa di licenziamento il mancato utilizzo delle divise preposte.

## **TITOLO IV**

### **I servizi Comunali**

#### **Art. 23**

#### **Enti e aziende a partecipazione Comunale**

1. Il Consiglio Comunale disciplina la materia dei pubblici servizi in armonia con gli artt. 113 e 113-bis e seguenti del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i..
2. La deliberazione del Consiglio comunale che prevede l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di associazioni ed enti speciali, fondazione ed S.p.A., la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività mediante convenzione, deve essere motivata, in relazione sia al tipo di servizio assunto sia al modello di gestione che il Comune intende adottare per l'erogazione del servizio.
3. Alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.
4. Possono essere designati rappresentanti del Comune, ai sensi del comma 3 ed in ragione del mandato elettivo, anche gli amministratori del comune. In tali ipotesi, per come previsto dall'art. 67 del D. Lgs. N. 267/2000, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica.

#### **Art. 24**

#### **Modelli gestione dei servizi**

1. La scelta dei modelli di gestione dei servizi è di competenza del Consiglio Comunale il quale esercita un'attività di vigilanza per assicurare la corretta erogazione del servizio medesimo.
2. Per favorire il processo di riorganizzazione del Comune e dell'esercizio associato di servizi e funzioni, si perseguono forme di collaborazione e di unione fra i comuni, previste dalle leggi.
3. L'organizzazione dei servizi sarà disciplinata da apposito regolamento.
4. L'individuazione dei privati nella costituzione di società miste, avverrà con criteri di massima

trasparenza, previa congrua pubblicità, valorizzando le risorse locali dal punto di vista economico, organizzativo e finanziario.

5. Mediante apposite convenzioni, potranno essere costituite nei modi e termini di legge S.P.A. (Società Per Azioni) a capitale pubblico-privato per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio disponibile e indisponibile, in particolare per il patrimonio boschivo e delle strutture agrituristiche climatiche ubicate in località "Mazzagullo-S.Venere", in una ottica di sviluppo mare-monti.
6. In via prioritaria, può essere affidata alla Curia Arcivescovile Crotonese -Santa Severina o a Fondazioni, Associazioni, Cooperative ecc. ad Essa collegata, la gestione del Complesso Agrituristico Climatico ricettivo "Mazzagullo-S.Venere", mediante apposita convenzione che ne dovrà stabilire i termini, le condizioni, le forme di controllo della gestione medesima. Gli obiettivi, in quanto inseriti in un più ampio contesto organizzativo e territoriale, nel caso specifico quello Diocesano, saranno più facilmente raggiungibili e potranno garantire sviluppo, turismo, valorizzazione dei prodotti tipici, erogazione di migliori servizi e favorire la creazione di nuove fucine di imprese artigiane e quant'altro.

## **TITOLO V**

### **Finanza e contabilità**

#### **Art. 25**

#### **Autonomia tributaria, finanziaria e contabile. Controllo digestione. Statuto del Contribuente**

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, esercita l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabilisce ed applica tributi ed altre entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Compartecipa al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio. Si avvale, senza vincoli di destinazione del concorso dei trasferimenti statali e regionali, della ripartizione del Fondo Statale di perequazione, delle risorse aggiuntive statali, anche in connessione con interventi dello Stato e della Regione Calabria.
2. Il Comune esercita la propria autonomia impositiva e tariffaria, sulla base della potestà regolamentare per l'acquisizione delle proprie entrate, adottando misure e condizioni di prelievo tributario e tariffario con l'osservanza di criteri di imparzialità, progressività, equità e perequazione, assicurando che la partecipazione dei cittadini al relativo carico fiscale avvenga in proporzione con le loro effettive capacità contributive.
3. Il Comune esercita l'autonomia patrimoniale secondo criteri di manutenzione, economicità e oculati impieghi delle rendite, delle acquisizioni dalle vendite e, in generale, della più conveniente utilizzazione economica e sociale del patrimonio stesso.
4. La politica di bilancio comunale si realizza attraverso la programmazione annuale e pluriennale scorrevole delle risorse e degli strumenti e documenti di previsione e di rendicontazione delle entrate e delle spese, garantendo in ogni caso l'equilibrio e la copertura delle uscite correnti secondo scale di priorità, anch'esse programmate, degli investimenti e delle infrastrutture.
5. Il regolamento comunale di contabilità, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, prevede, tra l'altro, modalità di rilevazione mediante contabilità economica dei risultati di gestione da dimostrare nel rendiconto. Lo stesso prevede procedure e strumenti per l'adozione del controllo interno di gestione.
6. Con proprio regolamento, il Comune approva lo Statuto del Contribuente.

7. Attraverso apposito organo, il Comune attua la revisione economica e finanziaria.
8. Per la risoluzione dei problemi finanziari legati al dissesto finanziario, l'Amministrazione può coinvolgere a livello istruttorio sulla vendita dei terreni e fabbricati comunali il Commissariato degli Usi Civici e l'Ufficio Regionale degli Usi Civici per eventuale stima valutazione ed apprezzamento degli immobili e sulla legittimazione, al fine di mettere a disposizione dell'organo di liquidazione le somme necessarie alla chiusura del dissesto. I mutui da contrarre dovranno essere garantiti dalla Regione, in quanto materia concorrente.

#### **Art. 26 Contabilità Comunale**

1. L'attività finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune avviene nell'ambito di una programmazione generale che viene discussa annualmente in concomitanza con il bilancio.
2. Il Consiglio Comunale al momento della determinazione delle aliquote delle imposte comunali, indica le ragioni per le quali sceglie un'aliquota superiore al minimo, a fronte dei maggiori servizi offerti, della migliore qualità degli stessi ovvero delle altre ragioni che giustificano tale maggiore imposizione.
3. Non sono ammesse operazioni di mutuo se non previa esplicita analisi dei costi-benefici delle stesse o mediante utilizzo di residui dei mutui già contratti.
4. La contabilità comunale è improntata all'individuazione di singoli centri di spesa onde permettere un efficace controllo di gestione.

#### **Art. 27 Bilancio**

1. Alla base della contabilità comunale rimane il sistema del bilancio preventivo-conto consuntivo- regolato dai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario, pubblicità.
2. I termini per la deliberazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono fissati nel trentuno dicembre dell'anno precedente e nel trenta Giugno dell'anno successivo a quello in corso, salvo diverse disposizioni della legge finanziaria.
3. Sono previste relazioni sia sul bilancio preventivo che sul bilancio consuntivo.
4. Nessuna spesa può essere deliberata se non è indicata la copertura o i mezzi per farvi fronte.
5. In caso di urgenza si potrà provvedere con ordinanza del Sindaco da regolarizzare con successivo impegno.

**Art. 28**  
**Revisione economico-finanziaria**

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti come per Legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nelle funzioni di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla contabilità dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto preventivo e di quello consuntivo.
4. Il Revisore ha diritto all'accesso agli atti ed ai documenti ed esercita la vigilanza sulla contabilità e finanza dell'Ente.
5. Il Revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce entro 5 giorni al Consiglio.
6. Il Revisore può essere invitato dal Sindaco a partecipare ai lavori del Consiglio comunale e della Giunta Municipale.

**Art. 29**  
**Dissesto finanziario**

1. Il Comune di Umbriatico con atto deliberativo n.46 del 22/12/2001 adottata dal Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente.
2. Il Consiglio Comunale su convocazione del Sindaco dovrà esaminare nell'interesse dell'Ente, il piano di rilevazione elaborato dall'Organo Straordinario di Liquidazione ed all'uopo potrà impugnarne motivatamente l'operato a norma di legge.
3. Qualora nel corso di tale verifica si dovessero rilevare delle anomalie nella fase di accertamento e riconoscimento dei debiti e/o una gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione del predetto organo non finalizzata al risanamento concreto dell'Ente, il Comune di Umbriatico adotterà tutti i provvedimenti che riterrà opportuno nell'esclusivo interesse dell'Ente.

**Art. 30**  
**Controllo di gestione**

1. Per garantire la realizzazione degli obiettivi programmatici e la corretta gestione delle risorse, il Comune applica il controllo di gestione che ha per oggetto l'intera attività amministrativa.
2. Il controllo viene svolto con cadenza trimestrale, e delle relative operazioni, viene redatto

dai responsabili apposito verbale da trasmettere al Sindaco e contenente osservazioni e rilievi.

3. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo, il Consiglio adotta i provvedimenti di competenza.

### **Art. 31 Tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) La riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal Concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi di legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge, nonché dalla stipula della convenzione, deliberata dall'organo competente.

### **Art. 32 I Contratti**

1. Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti d'opera, devono essere preceduti da pubblici incanti, da licitazione privata, trattativa privata od appalto concorso, con le forme stabilite per i contratti dello Stato, della Regione e dalla normativa UE, secondo i criteri e le procedure previsti dal Regolamento.

### **Art. 33 Umbriatico Città**

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Ministero dell'Interno ed al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA l'avvio della procedura per la concessione al Comune di Umbriatico in quanto Comune insigne per ricordi monumentali, avvenimenti storici (passaggio di Annibale Barca, sede vescovile, ecc.). La richiesta deve essere redatta dal Sindaco e dal Segretario.

### **Art. 34 Assistenza e Beneficienza**

Con apposito regolamento saranno stabiliti delle somme per l'assistenza e beneficenza a nuclei familiari in stato di indigenza e di bisogno .

## **TITOLO VI Disposizioni transitorie**



## **Art.35**

### **Modifiche statuarie**

1. Le modificazioni al presente Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o su richiesta di almeno 1/3 dai consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
2. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l'esecuzione.
3. Ai fini della attuazione dell'art.4, commi 5 e 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, la Giunta Municipale propone al Consiglio Comunale i regolamenti intesi a disciplinare , mediante corpi normativi organici le seguenti aree di materie e funzioni di competenza comunale: amministrativa, contabile e tecnica.
- 4 I regolamenti, che individuano le forme di autorizzazione , parere e nulla osta, di cui al comma 5 dell'art.1 quater, da sostituire con atti di diretta responsabilità del Comune, osservano, in quanto compatibili con le esigenze sociali ed economiche e la situazione locale della Comunità di Umbriatico, i criteri e i principi di cui all'art.20 della legge n.59 del 1997 e successive modificazioni.

## **ART. 36**

### **Entrata in vigore**

1. Dopo l'approvazione, con le modalità previste dall'art.6 comma 4° del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., lo Statuto è pubblicato, per estratto, nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente. L'affissione all'Albo dovrà avvenire entro tre mesi della approvazione.
3. Fino all'adozione dei regolamenti di cui ai precedenti articoli restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, in quanto compatibili con la legge e il presente Statuto.
- 4 Per quanto non previsto dallo Statuto valgono le norme del D.Lgv. n°267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.